

## CONVENZIONE TRA

la Toro Assicurazioni S.p.A. (di seguito Compagnia) in persona del Vice Direttore Generale Dr. Carlo Iervolino  
 e  
 il Gruppo Aziendale Agenti Toro (di seguito GAAT) in persona del Presidente Rag. Sergio Luigi Signore  
 (di seguito collettivamente "Parti")

### PREMESSO CHE

- A. in data 24/2/99 la Compagnia e il GAA T hanno sottoscritto un Accordo nel quale "...convengono inoltre di perseguire un allargamento delle attività di Agenzia al fine di sviluppare nuovi servizi per il Cliente e di implementare i ritorni reddituali di Compagnia e di Agenzia. In tale direzione saranno sviluppate le idonee e necessarie progettualità al fine di prevedere le migliori attività attuative: in tale contesto la Compagnia svilupperà con Banca di Roma (e con eventuali altri o ulteriori attori) tutte le attività necessarie per una traduzione in operatività delle progettualità comunemente approvate.";
- B. in data 2/2/99 la Banca d'Italia ha pubblicato sulla G.U. n° 26 il provvedimento "Attività bancaria fuori sede" che autorizza le banche a collocare i propri prodotti anche mediante imprese ed enti di assicurazione ed i rispettivi agenti di assicurazione, sulla base di apposita preventiva convenzione fra la banca e l'impresa di assicurazione;
- C. per il collocamento dei prodotti bancari e per la distribuzione dei prodotti finanziari saranno definite delle operatività di carattere generale, nel rispetto della normativa vigente, che dovranno trovare riscontro nelle lettere di autorizzazione e/o mandato, che saranno rilasciati in collaborazione con primari partner bancario e finanziario o direttamente dalla Compagnia;
- D. le Parti si danno reciprocamente atto che l'applicazione nelle Agenzie del modello organizzativo dell'Agenzia Polifunzionale (vedi allegato 1) è uno dei principali fattori critici di successo per il raggiungimento di significativi volumi di raccolta e validi livelli di copertura e penetrazione della clientela. Resta l'impegno tra le Parti di verificare nel tempo l'eventuale esistenza di altri modelli organizzativi, che possano meglio contribuire al raggiungimento delle finalità di cui sopra;
- E. l'adesione di ogni singola Agenzia al progetto "Agenzia Polifunzionale" è volontaria.

### TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse e tutti i richiamati allegati formano parte integrante del presente atto. /2. Le Parti si impegnano a sviluppare, nel comune interesse, tramite le Agenzie della Compagnia, il collocamento e la vendita di prodotti bancari e finanziari nel rispetto delle normative vigenti. Le Parti si danno atto che, previo accordo, potranno essere oggetto di distribuzione ulteriori prodotti e/o servizi, compatibilmente con le normative applicabili.
3. La Compagnia, nel rispetto del citato provvedimento della Banca d'Italia (lettera B della premessa), provvederà a definire con il/i partner bancario e finanziario, un accordo quadro e le convenzioni operative.  
 La Compagnia provvederà inoltre a:
  - a. concordare con il/i partner una o più convenzioni operative per i prodotti bancari e parabancari che permettano un'operatività sostanzialmente conforme a quella già di massima delineata nella bozza tecnica redatta nell'ottobre 1998 e ben nota alle Parti, fatte salve le modifiche conseguenti al provvedimento della Banca d'Italia citato alla lettera B della premessa e alle eventuali evoluzioni del mercato e delle politiche commerciali del partner .
  - b. realizzare con il/i partner bancario e finanziario le attività necessarie all'attuazione del progetto operativo, coinvolgendo in una puntuale informazione il GMT .
  - c. coordinare tutte le attività previste sia nella fase attuativa che nella fase operativa.
  - d. definire i requisiti necessari all'individuazione delle figure professionali, più idonee al collocamento dei prodotti bancari e finanziari. Agli Agenti Toro si riconosce il possesso dei requisiti di cui sopra.
  - e. consentire alle persone individuate dagli Agenti, se i requisiti corrisponderanno a quanto indicato nel punto precedente, l'assunzione di un mandato alla promozione e collocamento di prodotti finanziari, bancari ed eventuali ulteriori prodotti e/o servizi.
  - f. sulla base di quanto convenuto nelle convenzioni operative stipulate con il/i partner bancario e finanziario e nel rispetto delle premesse della presente Convenzione:
    1. definire con il GAAT gli aspetti economici.
    2. fornire norme operative e procedurali .
  - g. promuovere e coordinare l'erogazione di attività di formazione, nella fattispecie:
    1. corsi di preparazione all'esame per l'iscrizione all'Albo Promotori Finanziari.
    2. corsi di formazione tecnico - commerciali sui prodotti bancari e finanziari.
  - h. fornire opportuni supporti di marketing, finalizzati all'identificazione e personalizzazione di spazi promozionali nelle Agenzie e al collocamento dei prodotti presso la clientela.
  - i. realizzare il coordinamento e supporto operativo tramite proprie strutture territoriali, assicurando la massima armonizzazione con quanto in essere.

- j. erogare alle Agenzie aderenti, per l'inserimento di nuovi subagenti con mandato di promotore finanziario, un contributo organizzativo fisso mensile per i primi sei mesi - ed un contributo commerciale legato ad obiettivi produttivi per i successivi sei mesi. Per i subagenti già operativi è previsto un contributo "una tantum" al conferimento del mandato di promotore da parte del partner finanziario. L'importo dei contributi sarà pari al 50% di quello che l' Agenzia corrisponderà direttamente e sarà determinato nell'ambito dei valori minimi e massimi che saranno concordati tra le Parti.
  - k. fornire informazione periodica sui risultati e sullo sviluppo dell'iniziativa
  - l. farsi parte attiva nei confronti del/i partner .bancario e finanziari per un costante aggiornamento e manutenzione dei prodotti da collocare tramite le Agenzie Toro.
4. Il GAAT favorirà l'adesione massima al progetto da parte delle Agenzie, promuovendo la partecipazione ai corsi di formazione predisposti sia per la preparazione all'esame per l'iscrizione all' Albo Promotori Finanziari sia per l'espletamento dell'attività di collocamento.
- Definirà, inoltre, con la Compagnia gli aspetti economici, operativi e procedurali nel rispetto delle premesse della presente Convenzione, delle convenzioni operative concordate con il/i partner bancario e finanziario e sulla base di quanto esposto nei seguenti punti:
- a. Prodotti Bancari
    - 1. la Compagnia conferirà alle Agenzie, direttamente e/o tramite il/i partner bancario/i, un incarico senza rappresentanza che sarà, nel rispetto della normativa vigente, autonomo rispetto al mandato assicurativo, fermo restandone la cessazione nel caso in cui si risolva il mandato assicurativo.
    - 2. le Agenzie opereranno nell'ambito territoriale che risulterà dall'incarico, ambito che terrà conto della giurisdizione di competenza e di quella delle Agenzie, che per loro scelta, non abbiano aderito al progetto.
  - b. Prodotti Finanziari
    - 1. il partner finanziario conferirà, nel rispetto della normativa vigente, i mandati di promotore finanziario per il collocamento di prodotti finanziari.
    - 2. il promotore finanziario opererà, sia esso Agente o subagente, nell'ambito territoriale che risulterà dal proprio mandato, ambito che terrà conto della giurisdizione dell' Agenzia di competenza e di quella delle Agenzie, che per loro scelta, non abbiano aderito al progetto.
    - 3. ai collaboratori d'Agenzia, individuati sulla base dei requisiti di cui al punto 3-d, che riceveranno il mandato di promotori finanziari da parte del partner finanziario, le Agenzie conferiranno un incarico di subagente assicurativo conforme al contratto tipo appositamente predisposto dal GAA T. Sarà previsto un trattamento provvigionale non inferiore al 40% delle provvigioni di acquisto e di incasso d'Agenzia.
    - 4. per facilitare il coordinamento dei promotori finanziari - subagenti, questi opereranno in un apposito spazio attrezzato, usufruendo del supporto logistico - operativo fornito dall' Agenzia. La stessa fornirà la necessaria assistenza per il collocamento dei prodotti assicurativi previsti per tale figura professionale.
    - 5. in riferimento allo specifico progetto e nel rispetto della normativa vigente, il - partner finanziario collocherà gli Agenti con mandato di promotore finanziario al massimo livello previsto dalla struttura provvigionale e agli stessi riconoscerà delle over calcolate sulle provvigioni liquidate al o ai promotori finanziari - subagenti per il collocamento di prodotti finanziari, così come per il mantenimento del portafoglio. Agli Agenti senza mandato di promotore finanziario verrà riconosciuto dal partner finanziario un compenso per quanto previsto al punto 4.b.4.
    - 6. le Agenzie, nei limiti di quanto previsto .nella legge 675/96 metteranno a disposizione dei promotori finanziari - subagenti i nominativi della propria clientela.
    - 7. agli Agenti sarà fornita su base cartacea e/o informatica una reportistica sulla produzione, con frequenza mensile, ed una sul portafoglio, con frequenza trimestrale, in linea con quanto reso disponibile dal partner finanziario.
    - 8. ai promotori finanziari, che siano Agenti o subagenti, verranno riconosciute dal partner finanziario le indennità di risoluzione del rapporto e di clientela previste nel mandato.
    - 9. gli Agenti Toro con mandato di promotore finanziario, non saranno soggetti a patti di non concorrenza con il partner finanziario.
5. Il GAAT prende inoltre atto che gli Agenti e i loro diretti collaboratori, che abbiano sostenuto i corsi di formazione definiti precedentemente, nonché gli eventuali promotori finanziari provenienti da altre reti, potranno collocare, oltre ai prodotti assicurativi, esclusivamente i prodotti bancari e finanziari risultanti dalle Convenzioni Operative sottoscritte dalla Compagnia con i/i partner bancario e finanziario.
6. A tutela dei dati personali e dei clienti, si rimanda a quanto disposto dalla legge 675/96.
7. Il GAAT, anche per conto dei propri associati, consente che la Compagnia fornisca al/ai partner bancario e finanziario, individuati ai sensi dei precedenti articoli, i dati, anche personali, relativi all'Agenzia e alla propria struttura.
8. Le Parti si impegnano a costituire un Comitato Operativo formato da due rappresentanti per ciascuna delle Parti, con il compito di verificare e monitorare i risultati non che attivare le iniziative necessarie per il successo dell'intero progetto.
9. Le Parti riconoscono che la presente Convenzione è stipulata per scritto e che qualsiasi modifica e/o integrazione deve essere effettuata nella medesima forma. Riconoscono altresì che essa decorre dalla data dell'1/9/1999.

Letto, approvato e sottoscritto in due originali con due allegati, ad un solo effetto.


Torino, 7 settembre 1999

TORO ASSICURAZIONE S.p.A.  
Il Vice Direttore Generale

GRUPPO AZIENDALE AGENTI TORO  
Il Presidente

Allegato 1      Modello organizzativo Agenzia Polifunzionale  
Allegato 2      Norma transitoria

Allegato 1



**Norma transitoria**

A conferma di quanto riportato alla lettera C della premessa, le norme dei mandati saranno conformi ai principi ispiratori della presente Convenzione.

Eventuali norme nuove o in disaccordo con tali principi saranno occasione di una comune verifica ed approvazione.



---

**CONVENZIONE TORO - GAAT**

In relazione alla Convenzione tra noi sottoscritta in data odierna, resta ovviamente inteso che l'operatività della stessa decorrerà da quando saranno intervenute le autorizzazioni degli Istituti di Controllo eventualmente necessarie, nonché il parere favorevole della CONSOB in merito al quesito predisposto dal partner finanziario sulle specifiche relative alle modalità di attuazione del modello organizzativo dell'Agenzia Polifunzionale.

Torino, 7 settembre 1999

  
**TORO ASSICURAZIONI S.p.A.**  
Il Vice Direttore Generale

  
**GRUPPO AZIENDALE AGENTI TORO**  
Il Presidente